

TENSIONI USA-UE: APERTA LA STRADA A CONTROVERSIE CONTRO IMPRESE EUROPEE CHE ABBIANO «TRAFFICATO» NELLE PROPRIETÀ CUBANE CONFISCATE A PARTIRE DAL 1959

Introduzione

Come anticipato nel [comunicato](#) del 17 aprile 2019, il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha annunciato - lo scorso 2 maggio - il mancato rinnovo del *waiver* relativo al Titolo III del *Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act* del 1996 (cosiddetto “Helms-Burton Act”). Si stima che il mancato rinnovo del *waiver* renderà azionabili, negli Stati Uniti, diritti per un valore oscillante tra i sei e gli otto miliardi di dollari.

Il Titolo III dell’Helms Burton Act

Il paragrafo (11) Sezione 301 del Titolo III dell’Helms Burton Act autorizza i cittadini statunitensi, le cui proprietà siano state confiscate dal Governo cubano a partire dal 1959, a citare in giudizio – innanzi ai tribunali statunitensi - coloro che hanno «trafficato» in tali proprietà al fine di ottenere il ristoro dei danni economici subiti a seguito della confisca.

Come precisato dalla Sezione 401 del Titolo IV, per «traffico nelle proprietà confiscate» deve intendersi la distribuzione, l’acquisto, l’intermediazione e – più in generale – qualsiasi forma di trasferimento delle proprietà confiscate.

Tra i criteri utilizzabili al fine di identificare il danno economico derivante dalla confisca, la Sezione 302 del Titolo III elenca anche il valore di mercato della proprietà, da intendersi come il valore attuale oppure il valore al momento della confisca, qualora questo fosse maggiore oltre gli interessi (questi ultimi, computati dalla data della confisca fino alla data di esperimento dell’azione in tribunale).

Per quanto attiene invece la prova del diritto di proprietà, la Sezione 303 prevede come «prova cardine» la certificazione ottenuta dalla *Foreign*

Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan
mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani
mzinzani@studiopadovan.com



Avv. Giulia Levi
glevi@studiopadovan.com



Dott. Manuel Venuti
mvenuti@studiopadovan.com



Avv. Francesco Candeago
fcandeago@studiopadovan.com



Dott. Giuseppe Di Luccia
gdiluccia@studiopadovan.com

Claims Settlement Commission (agenzia del Dipartimento della Giustizia statunitense, abilitata a decidere su determinate cause proposte da cittadini statunitensi contro Governi stranieri) come pure – in assenza di tale certificazione – la determinazione ad opera di uno stimatore nominato ad hoc dal tribunale.

Il primo caso di applicazione del Titolo III dell'Helms-Burton Act

La decisione del Presidente Trump non è destinata a rimanere lettera morta. La Compagnia di crociera anglo-statunitense Carnival Corporation (tra le maggiori nel mondo) è stata infatti convenuta in giudizio, nei giorni scorsi, innanzi al tribunale di Miami dai discendenti dei proprietari dei porti di Santiago de Cuba e dell'Havana.

La posizione dell'Unione Europea

Il mancato rinnovo del *waiver* tocca da vicino anche le aziende europee, molte delle quali – da decenni - hanno sviluppato le loro attività commerciali a Cuba.

In particolare, lo scorso 17 aprile, l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini e il Commissario europeo al Commercio Cecilia Malmström hanno dichiarato la contrarietà della decisione di Trump agli accordi conclusi tra Stati Uniti ed Unione Europea tra il 1997 ed il 1998. Allo stesso tempo, Mogherini e Malmström hanno ribadito la contrarietà al diritto internazionale dell'applicazione extraterritoriale delle misure unilaterali USA, specificando che l'Unione «farà ricorso a tutte le misure opportune per rispondere agli effetti della legge Helms-Burton». Tra queste misure, l'attivazione dei diritti unionali davanti all'Organizzazione Mondiale del commercio, ma soprattutto l'applicazione del Regolamento CE 2271/96 ovvero il cosiddetto Regolamento di Blocco.

L'Allegato al Regolamento di blocco include infatti, tra le misure alla cui efficacia extraterritoriale l'UE si oppone, anche il Titolo III dell'Helms-Burton Act. Conseguentemente, le aziende europee danneggiate dall'applicazione del Titolo III (ad esempio, in quanto condannate al risarcimento del danno davanti ad un tribunale statunitense) potranno – in virtù dell'Articolo 6 del Regolamento CE 2271/96 - convenire i cittadini statunitensi davanti ad un tribunale europeo al fine di ottenere, a loro volta, il ristoro del danno subito.

Ricordiamo peraltro che gli operatori europei sono attualmente vincolati da alcune restrizioni di tipo oggettivo adottate dagli Stati Uniti – unitamente a determinate sanzioni secondarie – contro Cuba, riportate nella seguente tabella:

Restrizioni oggettive	Sanzioni secondarie «National Defense Authorisation Act for Fiscal Year 1993» Title XVII — «Cuban Democracy Act 1992», sections 1704 and 1706; «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (cfr. Allegato al Regolamento CE n. 2271/96)
Se un bene non ha origine statunitense e contiene componentistica statunitense per un valore inferiore al 25%, non è soggetto all'EAR, né richiede una licenza del BIS ai fini della riesportazione a Cuba.	<ul style="list-style-type: none">➤ divieto di importazione - anche attraverso Paesi terzi - di prodotti o servizi cubani negli USA e di esportazione a Cuba (o verso soggetti cubani) di prodotti e servizi di origine statunitense;➤ divieto alle imbarcazioni europee di caricare o scaricare merci, in qualsiasi luogo degli Stati Uniti o di entrare in un porto statunitense, se trattanti merci che si trovavano precedentemente a Cuba.

Conclusioni

La decisione del Presidente Trump inasprisce ulteriormente le relazioni transatlantiche USA-UE, già compromesse dalla strategia aggressiva degli Stati Uniti – che ha incluso, tra il 2017 ed il 2018, l'adozione di numerose sanzioni aventi efficacia extraterritoriale – verso l'Iran e la Russia.

A ciò si aggiunga che il mancato rinnovo del *waiver* potrebbe costituire una valida occasione per testare l'utilità pratica del Regolamento del Blocco – e, dunque, la reale capacità europea di reagire alla sempre più frequente adozione di misure extraterritoriali da parte USA - in merito alla quale non è purtroppo possibile esprimersi positivamente (almeno, fino ad oggi).

Il nostro Studio conferma la propria disponibilità ad assistere gli operatori che ritenessero necessario approfondire la tematica oggetto della presente Alert. Ricordiamo inoltre di seguire, per rimanere aggiornati su eventuali sviluppi relativi al tema, la pagina LinkedIn «Studio Legale Padovan» nonché il sito www.studiopadovan.com.

Un cordiale saluto.

Export Control Team

CONTATTI

STUDIO LEGALE PADOVAN
Foro Buonaparte, 54 - Milano 20121
Via Firenze 32 – Roma 00184
Tel: +39 024814994
Fax: +39 0243981694
e-mail: info@studiopadovan.com
www.studiopadovan.com